



COMUNE DI SILANUS

Provincia di Nuoro

Prot. n. 3476 del 21.10.2022

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

(LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11)

ANNUALITA' 2022

(Scadenza 30 novembre 2022)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO la L. n. 431 del 09.12.1998 ed in particolare l'art. 11 che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;

RICHIAMATO il D.M. LL.PP. del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi richiesti per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali da predisporre per l'assegnazione degli stessi a favore degli aventi diritto;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22.09.2022 che stabilisce i criteri per l'individuazione dei destinatari e la determinazione dei LL.PP. n. 39313/1850 dell'11.10.2022 di ripartizione delle risorse a ciascun Comune;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 318 del 20.10.2022 con la quale è stato approvato lo schema del presente bando.

RENDE NOTO

CHE ai sensi dell'art. 11 della L. 9.12.1998, n. 431 è indetto bando pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata alla concessione di contributi a valere sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2022.

CHE l'erogazione dei contributi avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla R.A.S., e dal momento in cui tali somme siano effettivamente e contabilmente disponibili. Qualora tali somme fossero insufficiente a coprire l'intero fabbisogno verrà effettuata una riduzione proporzionale dei contributi.

ART. 1 DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso residenziale di proprietà privata. Il 10% delle risorse assegnate dalla Regione sono essere attribuite ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica. Le risorse eventualmente non utilizzate per i titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà pubblica,

possono essere destinate a favore dei titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà privata o viceversa anche oltre il limite del 10% dello stanziamento.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L. 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupata a titolo di abitazione principale e deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma può esserlo anche per un periodo limitato dell'anno 2022. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/1989 sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra i coniugi non separati legalmente.

ART. 2 - REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 13.07.2022:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.659,88), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;
- **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM del 13.07.2022, i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dall'art. 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Le domande presentate saranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A, B o Covid).

L'entità dei contributi viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A):

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00; *Canone annuo effettivo* = € 3.600,00; *Canone sopportabile* = € 10.000,00 x 14% = 1.400,00;

Ammontare massimo del contributo = canone effettivo – canone sopportabile.

Quindi: *Ammontare contributo annuo* = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

Qualora il contributo regionale non fosse sufficiente a coprire l'intero fabbisogno verrà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B e Covid.

Il diritto del contributo decorre dal 1 Gennaio 2022 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta e fino al 31 dicembre 2022 o fino alla data di cessazione del contratto.

ART. 4 - CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Reddito/Pensione di cittadinanza

Come disposto dall'art. 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/07/2021, "i contributi concessi...non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza di cui al decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto successivamente all'erogazione dei contributi verrà comunicata all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Pertanto il Comune erogherà l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione della lista dei beneficiari.

Fondo inquilini morosi incolpevoli

Alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del D.M. n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzando l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere fra loro cumulate.

Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 05/07/2000)

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 05/07/2000. Pertanto, il Comune, successivamente

all'erogazione dei contributi comunica ad AREA, la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998.

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabile con il Fondo di cui alla L. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

Si rileva che il fondo perduto previsto dall'art. 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 non ha alcuna rilevanza sul fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del contratto di locazione.

ART. 5 – TERMINI E MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande redatte in carta semplice, dovranno pervenire al Comune di Silanus – Via Municipio n. 1, entro il termine perentorio del **30 novembre 2022 h. 13,00** pena l'esclusione e nel seguente modo:

- presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune;
- inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non fa fede il timbro postale;
- a mezzo posta elettronica certificata (pec) per coloro che possiedono un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.silanus@pec.comunas.it . Come termine di presentazione vale, nel primo caso, il timbro dell'ufficio protocollo il quale rilascerà idonea ricevuta, nel secondo caso è comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante, nel terzo caso dalla data di invio.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini.

Documentazione da allegare alla domanda:

- 1 – copia del contratto di locazione regolarmente registrato recante il timbro di registrazione;
- 2 – copia del documento attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta di registro o copia dell'adesione al D.Lgs 23/2011, art. 3, "Cedolare secca";
- 3 - copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2022.
Le ricevute di pagamento devono indicare: cognome e nome del locatore, cognome e nome del conduttore, importo in lettere e in cifre del canone di locazione conforme al contratto; devono essere firmate (per esteso ed in forma leggibile) per quietanza dal locatore; devono contenere la marca da bollo se prevista dalla normativa vigente.
In alternativa alle ricevute, fotocopia dei vaglia postali o dei bonifici bancari comprovanti il pagamento delle quote mensili del canone di locazione.
Non è ammessa la presentazione di autocertificazione relativa al pagamento del canone di locazione.
- 4 - Attestazione Isee corrente o ordinario, in corso di validità, rilasciata dagli organi competenti, del proprio nucleo familiare;
- 5 - (per gli immigrati extracomunitari): copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
- 6 – copia di un documento d'identità in corso di validità.

ART. 6 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato dati non precisi per mero errore materiale nella compilazione, l'ufficio procedente, in fase istruttoria o comunque prima di erogare il beneficio, verificherà la possibilità di

sanare l'errore mediante una dichiarazione integrativa resa dall'interessato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il riscontro da parte dell'ufficio competente di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, comporterà l'esclusione dell'istanza.

Il Comune, sulla base dell'istruttoria procederà alla formazione della graduatoria provvisoria, la quale sarà pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 10 giorni consecutivi. I richiedenti, ammessi al contributo, potranno presentare ricorso documentato avverso la predetta graduatoria entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

Concluso l'esame degli eventuali ricorsi si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Sardegna, previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in fase di presentazione dell'istanza. Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno documentato si osserverà il criterio della riduzione proporzionale dei contributi ammissibili di tutti i beneficiari inseriti nelle fasce A,B e fascia COVID.

ART. 8 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Procedimento relativo all'erogazione di contributi per il sostegno alla locazione.

Conformemente al quanto disciplinato dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si comunicano le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è il Comune di Silanus nella persona del Sindaco pro tempore.
2. Responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'avv. Claudia Marras
3. Finalità e base giuridica. I dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali relative al procedimento per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione e per i conseguenti adempimenti previsti per legge. Altre finalità di trattamento potrebbero essere ricondotte ad attività di rilevanza statistica.
4. Destinatari. Si informa che i dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali: personale dipendente del Comune, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, personale regionale, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.
5. Trasferimento a paesi terzi. I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori dei territori UE.
6. Periodo di conservazione e criteri. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.
7. Diritti dell'interessato ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il soggetto interessato in qualsiasi momento ha diritto:

- 1) di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art. 15 del GDPR;
- 2) di ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano ai sensi dell'art. 16 GDPR;
- 3) di opporsi al trattamento o ottenerne la limitazione ai sensi dell'art. 18 GDPR;
- 4) di ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento secondo l'art. 19 GDPR;
- 5) alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 GDPR;
- 6) di opposizione ai sensi dell'art. 21 GDPR;
- 7) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- 8) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la proliferazione, che produce effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona ai sensi dell'art. 22 GDPR;
- 9) Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati comporterebbe l'impossibilità della costituzione dei rapporti dell'interessato con l'Ente e la mancata erogazione dei servizi, ovvero il mancato espletamento di altri provvedimenti amministrativi di competenza del Comune, nonché conseguenze legate ai controlli della veridicità dei dati da parte delle autorità preposte.